

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3676 del 19/07/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - COOPERATIVA AGRICOLA DI SAN BIAGIO SOC. COOP AGRICOLA, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA BIANZARDA DI SAN BIAGIO N.15/17 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DELLA SOCIETÀ DISTER ENERGIA SPA E DELLA SOCIETÀ CANTINE BRUSA SPA, NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3811 del 19/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciannove LUGLIO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - **COOPERATIVA AGRICOLA DI SAN BIAGIO SOC. COOP AGRICOLA**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA BIANZARDA DI SAN BIAGIO N.15/17 - **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DELLA SOCIETÀ DISTER ENERGIA SPA E DELLA SOCIETÀ CANTINE BRUSA SPA**, NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 27/04/2023 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 75474/2023 del 02/05/2023 (Pratica Sinadoc 19006/2023), dalla Cooperativa Agricola di San Biagio Soc. coop. (P. IVA 00365410398), avente sede legale in Faenza, Via Bianzarda di San Biagio n.15/17, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Dister Energia Spa, sito in Comune di Faenza , Loc. S. Andrea, via Granarolo n. 231 nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99**
- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Cantine Brusa Spa, sito in Comune di Dozza (BO), Loc. Toscanella, via Emilia n.100 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99**

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali e ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286/2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR 1860/2006* recante "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005".
- ✓ il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- ✓ la Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34*";
- ✓ la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004, n.2773, recante "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 19006/2023, emerge che:

- La Cooperativa Agricola di San Biagio svolge attività nel settore dei servizi ambientali e del recupero in agricoltura di materiali fertilizzanti;
- la Cooperativa Agricola di San Biagio Soc. coop. Agricola ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 27/04/2023, apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita con PG 75474/2023 del 02/05/2023 (Pratica Sinadoc 19006/2023), per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- ✓ autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Dister Energia Spa, sito in Comune di Faenza , Loc. S. Andrea, via Granarolo n. 231 nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99**
- ✓ autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Cantine Brusa Spa, sito in Comune di Dozza (BO), Loc. Toscanella, via Emilia n.100 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99**
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non risultava necessario richiedere elementi integrativi ai fini istruttori, come comunicato allo SUAP con nota PG: 93180/2023 del 29/05/2023,
- con nota PG 93184/2023 del 29/05/2023 , questa ARPAE SAC ha chiesto al Servizio Territoriale – Distretto di Ravenna una relazione tecnica relativa all'istanza di cui all'oggetto;
- con nota PG 101625/2023 del 12/06/2023 questa ARPAE SAC di Ravenna ha trasmesso al SUAP una richiesta di documentazione integrativa del Servizio territoriale ARPAE di Ravenna, che sospendeva i termini del procedimento, fino alla presentazione di quanto richiesto;
- con nota PG 114637/2023 del 30/06/2023 lo SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC la documentazione integrativa richiesta, presentata dalla Cooperativa San Biagio in data 29/06/2023.
- con nota PG 118697/2023 del 07/04/2023 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Servizio territoriale ARPAE di Ravenna, per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dagli impianti della Società Dister Energia Spa e della Società Cantine Brusa Spa (provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele), nei terreni della provincia di Ravenna;**

VISTA l'Autorizzazione DET-AMB-**2021-4978 del 06/10/2021** rilasciata da ARPAE SAC RAVENNA alla ditta Melandri Emanuele relativa a *“attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, costituiti da fanghi di depurazione da destinare ad uso agronomico nell'insediamento sito in Comune di Ravenna, località Sant'Alberto, via Forello n. 15”;*

Preso atto:

- che l'attività autorizzata con atto DET-AMB- **2021-4978 del 06/10/2021** richiamato sopra riguarda la messa in riserva “R13” di cui all'allegato C, parte IV del DLGS 152/2006, finalizzata all'utilizzo agronomico, ai sensi dell'art. 9 del DLgs 99/1992, dei fanghi di cui ai codici EER 02 02 04 – EER 02 03 05 - EER 02 07 05 e EER 19 08 05, per un quantitativo massimo istantaneo pari a 9.000 tonnellate;
- **della dichiarazione di messa in disponibilità dello stoccaggio alla Coop San Biagio da parte di Melandri Emanuele per l'anno solare 2023, in qualità di titolare dell'autorizzazione di cui sopra, per i fanghi della Società Cantine Brusa Spa;**

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Cooperativa Agricola di San Biagio**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022 relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna::

## DETERMINA

- 1 DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Cooperativa Agricola di San Biagio Soc. coop. Agricola, avente sede legale in Comune di Faenza, Via Bianzarda n. 15/17 (P. IVA 00365410398) per l'esercizio dell'**attività di utilizzo agronomico nei terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione prodotti dagli impianti della Società Dister Energia Spa, sito in Comune di Faenza , Loc. S. Andrea, via Granarolo n. 231 e della Società Cantine Brusa Spa sito in Comune di Dozza (BO), Loc. Toscanella, via Emilia n.100 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna (ai sensi dell'art. 9 del DLgs. n. 99/92)**, fatti salvi i diritti di terzi;
- 2 DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Dister Energia Spa, sito in Comune di Faenza , Loc. S. Andrea, via Granarolo n. 231 nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99** -di competenza ARPAE SAC;
  - autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Cantine Brusa Spa, sito in Comune di Dozza (BO), Loc. Toscanella, via Emilia n.100 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99** - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

- 3 DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - a Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, **prodotti dall'impianto della Società Dister Energia Spa, sito in Comune di Faenza , Loc. S. Andrea, via Granarolo n. 231**
    - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, **prodotti dall'impianto della Società Cantine Brusa Spa, sito in Comune di Dozza (BO), Loc. Toscanella, via Emilia n.100 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15.**
  - È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
  - b Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

- c **Qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica costituisce modifica non sostanziale da comunicare ai sensi dell'art. 6 comma 1) del DPR n. 59/2013 ad ARPAE - SAC di Ravenna, per le valutazioni e l'eventuale aggiornamento della presente AUA.**
- d **Nel caso in cui, successivamente all'adozione del presente atto, venissero attuate variazioni che comportino la modifica dell'autorizzazione DET-AMB-2021-4978 del 06/10/2021, rilasciata da questa ARPAE SAC alla ditta MELANDRI EMANUELE relativa all'attività di stoccaggio dei fanghi, tali da modificare il contenuto del presente atto, dovrà essere inoltrata preventivamente a questa ARPAE SAC formale domanda come previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013.**
- e La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 4 DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 5 DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
- 6 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 7 DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 8 DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE  
SAC DI RAVENNA

*Dott. Ermanno Errani*

**UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ DISTER ENERGIE SPA SITO IN COMUNE DI FAENZA , LOC. S. ANDREA, VIA GRANAROLO N. 231**

**CONDIZIONI**

1. L'attività della Società **Dister Energia S.p.A.**, oggetto della Autorizzazione Integrata Ambientale n.865 del 19/02/2018, consiste nella generazione di energia termica ed elettrica alimentata a biomasse (liquide e solide) in parte classificate come rifiuto, rifiuti, biogas e metano.
2. L'azienda gestisce un impianto di depurazione di tipo biologico (trattamento anaerobico e aerobico) con trattamento chimico-fisico finale, completo di trattamento dei fanghi prodotti dalla stessa depurazione dei reflui. Nella sezione biologica anaerobica avviene il trattamento dei reflui a più elevato carico di COD, quali eluati concentrati derivanti dall'impianto di produzione di mosto concentrato rettificato (attualmente di proprietà e gestito da SUECO spa) nonché rifiuti speciali non pericolosi conferiti, in conto terzi (prevalentemente aziende agroalimentari), tramite mezzi mobili, per un quantitativo massimo di 54.000 t/anno. I rifiuti liquidi trattati sono ricompresi nella lista positiva dei rifiuti liquidi che non compromettono la possibilità di utilizzare i fanghi, prodotti dal depuratore, sul suolo agricolo (DGR 1801/2005).
3. Per la gestione di tale impianto si rimanda alle disposizioni di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE SAC di Ravenna alla Società **Dister Energia S.p.A.**,
4. L'attività di depurazione ha una produzione di fango continuativa, omogeneamente distribuita nell'arco dell'anno e ha una potenzialità superiore ai **100.000 AE**.
5. Connesso al depuratore aziendale, Dister Energia dispone di un bacino di stoccaggio fanghi, per l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio (**R13**) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio (fanghi biologici), identificati con il **CER 020705**, per un **quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio pari a 9.000 t**, con un periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi che non supera i 12 mesi. Tali fanghi, la cui quantità annua prodotta risulta essere variabile tra 3.000 e 4.000 t/a (con una percentuale di sostanza secca media variabile tra 20 e 32%), sono destinati a recupero in agricoltura di cui alla DGR n. 2773/04 e s.m.i.
6. L'azienda dichiara di rendere in disponibilità alla ditta Coop. Agricola San Biagio per l'anno solare 2023 lo stoccaggio dei fanghi prodotti per un quantitativo pari a **2.000,00 tonnellate**.
7. Dai controlli analitici presentati con applicazione di protocollo analitico completo (Tab. A1, A2, A3, A4 e Tab. B1 ai sensi dell'art. 11, d. Lgs 99/92), così come previsto per gli impianti di depurazione di potenzialità >100.000AE, eseguiti ogni 3 mesi nell'arco dell'ultimo anno solare, risulta che i fanghi sono idonei per essere inseriti nel processo autorizzativo in quanto i valori analitici di tutti i parametri sono conformi ai valori limite previsti da DGR n. 2773/04 e s.m.i.
8. I terreni resi disponibili alla Coop San Biagio per lo spandimento dei fanghi provenienti dalla Dister Energia Spa sono i seguenti:
  - Fondo LAGHI (Melandri Vincenzo), via Madrara 48, Faenza,
  - Fondo BABINI (Melandri Vincenzo), via Chiarantane 6, Russi,
  - Fondo SPORTELLI (Melandri Vincenzo), via Mezzo Corleto 174, Faenza,
  - Fondo TORRAZZA (Pagnani Paolo), via vecchia Godo, Russi,
  - Fondo CASEVENTO 2 (Montanari Stefano), via Casevento 21, Russi,
  - Fondo CASEVENTO (Montanari Giuseppe), via casevento 17/21, Russi,
  - Fondo MACALLO (Montanari Giuseppe), via Macallo, Russi,
  - Fondo CHIESUOLA (Montanari Giuseppe), via Torre 26, via Chiesuola 90.
9. Il fango, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs n. 99/92 e punto 4.6 della DGR 1801/20505, risulta essere:
  - sottoposto a trattamento di stabilizzazione mediante digestione anaerobica con un abbattimento delle sostanze volatili maggiore del 35%; ;

- idoneo a produrre effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
  - privo di sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.
10. i mezzi impiegati per il trasporto e la distribuzione dei fanghi sono costituiti da autocarri e mezzi cassonati idonei al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
11. i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna ;

## **PRESCRIZIONI**

- A) l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- B) qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- C) qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- D) nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo.
- E) la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- F) alla notifica vanno allegati i piani di distribuzione redatti con la media aritmetica dei valori analitici contenuti nei 4 certificati più recenti, effettuati dalla Società Dister **Energia S.p.A** con cadenza trimestrale, ai sensi del D.lgs n.99/92,
- G) l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti.
- H) il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- I) Indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi.
- J) dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300 ), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'Al. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- K) i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- L) è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo**, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale; facendo riferimento ai terreni e alle colture dei piani di distribuzione presentati e conservati agli atti di questa Struttura di ARPAE;

- M) la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- N) l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (Allegato C);
- O) è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- P) al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- Q) l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- R) al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati", Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- S) Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- T) l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale**:
- A è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
- B è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
- C è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
- D è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
- E è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego -superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;

- F è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
- G è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
- H le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
- I Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

**UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DALL'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ CANTINE BRUSA SPA SITO IN COMUNE DI DOZZA (BO), LOC. TOSCANELLA, VIA EMILIA N.100 E PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO MELANDRI E SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15**

**CONDIZIONI**

1. La ditta **Cantine Brusa Spa** svolge attività di tipo agro industriale, con produzione di ingredienti alimentari per il settore vinicolo e food&beverage, costituita principalmente dalla lavorazione di mosti d'uva da vino e da tavola trasformati in mosti/succhi concentrati e concentrati rettificati destinati all'industria alimentare per un volume quantitativo di circa 1.200.000 ettolitri l'anno.
2. Dalla lavorazione hanno origine le seguenti correnti, che confluiscono nelle acque da depurare:
  - acque di lavaggio cantina, derivanti dalla pulizia di vasche e serbatoi, caratterizzate dalla presenza di prodotti vinosi (fondami);
  - acque di rigenerazione delle resine dei filtri con i quali vengono trattati i mosti passati alla deionizzazione, caratterizzate da sali ottenuti dal lavaggio con soda caustica, acido cloridrico e acido solforico;
  - acque dal processo di desolforazione con calce.
3. L'impianto di depurazione aziendale tratta unicamente le acque reflue dello stabilimento e ha potenzialità di circa **60.000 AE**. Esso è costituito dalle seguenti sezioni:
  - vasca di raccolta e sollevamento
  - vasca di ossidazione a fanghi attivi con nitrificazione e denitrificazione, da 6.773 m3.
  - sedimentazione
  - flottazione
  - disidratazione fanghi di supero.
4. Il fango prodotto è di tipo biologico, ottenuto per centrifugazione con centrifuga orizzontale ed è palabile (residuo secco 20% circa). La stabilizzazione del fango, ottenuta con l'invecchiamento in vasca per oltre 30 giorni, consente di ridurre le sostanze organiche biodegradabili presenti nel fango biologico, che sono putrescibili e quindi di evitare o limitare lo sviluppo di cattivi odori.
5. Relativamente allo stoccaggio dei fanghi, la Ditta Cantine Brusa ha presentato una dichiarazione di conferimento dei propri rifiuti speciali non pericolosi (CER 020705), costituiti da fanghi di depurazione provenienti dal comparto agroalimentare e destinati all'agricoltura, presso l'impianto di messa a riserva (R13) di Melandri Emanuele, via Forello 15, Ravenna per un quantitativo pari a 500 t/anno con frequenza di conferimento settimanale.
6. Dai controlli analitici presentati con applicazione di protocollo analitico completo (Tab. A1, A2, A3, A4 e Tab. B1 ai sensi dell'art. 11, d. Lgs 99/92), così come previsto per gli impianti di depurazione di potenzialità <100.000AE, eseguiti ogni 6 mesi nell'arco dell'ultimo anno solare, risulta che i fanghi sono idonei per essere inseriti nel processo autorizzativo in quanto i valori analitici di tutti i parametri sono conformi ai valori limite previsti da DGR n. 2773/04 e s.m.i.
7. I terreni resi disponibili alla Coop San Biagio per lo spandimento dei fanghi provenienti dalle Cantine Brusa Spa sono i seguenti:
  - Fondo BACCAGNANO (Porosini Lina) situati in via Germana 4, via Cortina 7, e via Moldavia 5, Russi.
8. Il fango, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs n. 99/92 e punto 4.6 della DGR 1801/20505, risulta essere:
  - sottoposto a trattamento di stabilizzazione mediante digestione anaerobica con un abbattimento delle sostanze volatili maggiore del 35%; ;
  - idoneo a produrre effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;

- privo di sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

## **PRESCRIZIONI**

- A. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- B. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- C. qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- D. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo.
- E. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- F. L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio.
- G. l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto
- H. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- I. Indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi.
- J. dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300 ), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'Al. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- K. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- L. è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente**, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, **ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato.**
- M. è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;

- N. la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- O. l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (Allegato C);
- P. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- Q. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- R. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- S. al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati", Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- T. Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- U. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale:**

è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);

è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);

è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;

è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;

è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;

è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;

è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;

le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;

Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n.. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

**ARPAE**  
**- SAC**  
**pec: aora@cert.arpa.emr.it**  
**- Servizio territoriale competente**

---

**OGGETTO : Comunicazione di inizio delle operazioni di utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura** (ai sensi del paragrafo XV punto 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/2004 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_ comunica che in data \_\_\_\_\_ inizierà le operazioni di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura provenienti dall'impianto di depurazione della ditta \_\_\_\_\_ come da notificata inviata ad ARPAE - SAC di Ravenna in data \_\_\_\_\_.

L'utilizzazione dei fanghi avverrà sui seguenti terreni:

<i>Comune</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particella/e</i>	<i>Lotto funzionale di stoccaggio utilizzato</i>

Le operazioni di spandimento del fango sul suolo agricolo saranno effettuate dalla ditta:

\_\_\_\_\_ utilizzando i seguenti mezzi:

I quantitativi tal quale di fango che verranno utilizzati saranno pari a t. \_\_\_\_\_;

Le operazioni di utilizzo dei fanghi termineranno in data \_\_\_\_\_;

Referente delle operazioni di spandimento (nome cognome) \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**